

## **Esonero lavoratrici madri: requisiti, misura e adempimenti**

---

|  |          |
|--|----------|
| <b>Premessa</b> .....                                | <b>2</b> |
| <b>1. CONDIZIONE DI SPETTANZA DELL'ESONERO</b> ..... | <b>3</b> |
| <b>2. Caratteristiche della lavoratrice</b> .....    | <b>3</b> |
| 2.1 Caratteristiche del datore di lavoro .....       | 4        |
| <b>3. Rapporti di lavoro agevolabili</b> .....       | <b>4</b> |
| <b>5. Caratteristiche dell'esonero</b> .....         | <b>5</b> |
| <b>6. Adempimenti delle lavoratrici</b> .....        | <b>7</b> |
| <b>7. Adempimenti del datore di lavoro</b> .....     | <b>7</b> |

## PREMESSA

La presente circolare approfondisce il tema dell'esonero che la legge di Bilancio per l'anno 2024 ha previsto all'art. 1, commi compresi tra il 180 e 182. Saranno passati in rassegna i chiarimenti di prassi amministrativa, recentemente previsti dalla circolare Inps 31 gennaio 2024, n. 27, che consentono di delineare la fisionomia e l'assetto dell'esonero, oltre a dirimenti aspetti di natura procedurale in ordine agli adempimenti in capo a lavoratrici e datori di lavoro.

La fonte normativa istitutrice dell'esonero destinato alle lavoratrici madri è rintracciabile nell'art. 1, commi compresi tra il 180 ed il 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di Bilancio per l'anno 2024. In particolare, il comma 180 fissa le condizioni generali, prevedendo che, fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Il successivo comma 181 introduce, invece, un particolare regime di miglior favore per l'anno corrente, stabilendo che l'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Da ultimo, il comma 182 interviene rispetto all'impatto ai fini previdenziali, prevedendo che per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Dal canto suo, l'Inps ha pubblicato la circolare 31 gennaio 2024, n. 27, che proprio in merito a tale esonero ha fornito importanti chiarimenti.

## 1. CONDIZIONE DI SPETTANZA DELL'ESONERO

L'esonero in esame, essendo una misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice, non rientra tra gli aiuti di Stato, né tanto meno è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea. Non essendo considerato un incentivo all'assunzione, l'applicazione non è soggetta al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 e non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

## 2. CARATTERISTICHE DELLA LAVORATRICE

L'esonero è destinato alle **lavoratrici** che nel periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026 siano madri di tre o più figli di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni (17 anni e 364 giorni), con un rapporto di lavoro già instaurato o in corso di instaurazione, a tempo indeterminato.

In via sperimentale, solo per il 2024, la caratteristica soggettiva della madre prevede la presenza di due figli di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (9 anni e 364 giorni), rimanendo, invece, invariata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o eventualmente in corso di istaurazione.

Il requisito si intende soddisfatto nel momento della nascita del terzo figlio (o successivo) per il periodo 2024 – 2026, mentre in via sperimentale per il solo 2024 al momento della nascita del secondo figlio.

L'esonero è applicabile anche in situazione di figli in adozione o affidamento.

## 2.1 Caratteristiche del datore di lavoro

Il rapporto di lavoro oggetto di incentivo può essere stipulato con datori di lavoro:

- privati - anche non imprenditori;
- pubblici;
- esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

## 3. RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLABILI

La lavoratrice per ottenere l'applicazione dell'incentivo deve avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia già instaurato che in via di instaurazione.

Rientra tra i rapporti oggetto di agevolazione anche il contratto part-time, pur sempre a tempo indeterminato e il contratto di apprendistato, in virtù della sua equiparazione al contratto a tempo indeterminato con carattere formativo.

Inoltre, sono valevoli di esonero i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. 142/2001), ma anche i contratti stipulati a scopo di somministrazione.

Per meglio comprendere l'applicazione dell'esonero in relazione al momento di decorrenza si riportano alcuni esempi utili:

1. Madre con 3 figli alla data del 1/01/2024 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in corso:

| Applicazione esonero                  | Dal 1/01/2024 |
|---------------------------------------|---------------|
| Compimento 18 anni figlio più piccolo | 19/10/2025    |
| Termine applicazione esonero          | 10/2025       |

2. Madre con 2 figli al 1/01/2024 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in corso:

| Applicazione esonero                  | Dal 1/01/2024 |
|---------------------------------------|---------------|
| Compimento 10 anni figlio più piccolo | 19/07/2024    |
| Termine applicazione esonero          | 07/2024       |

3. Madre con 1 figlio al 1/01/2024, in attesa del secondo con nascita 11/06/2024:

| Applicazione esonero                  | Dal 1/06/2024 |
|---------------------------------------|---------------|
| Compimento 10 anni figlio più piccolo | Oltre il 2024 |
| Termine applicazione esonero          | 12/2024       |

In caso di seconda gravidanza nel corso del 2024, se l'assunzione della lavoratrice avviene dopo la data della nascita del secondo figlio, l'applicazione dell'esonero decorre dalla data di assunzione.

4. Madre di due figli al 1/08/2024, in attesa del terzo, nascita 2/03/2025:

| Applicazione esonero         | Fino al 12/2024 (2 figli nel 2024)             |
|------------------------------|--|
| No applicazione esonero      | Dal 01/01/2025 – alla nascita del terzo figlio |
| Applicazione esonero         | 03/2025 (nascita del terzo figlio)             |
| Termine applicazione esonero | 31/12/2026                                     |

## 5. CARATTERISTICHE DELL'ESONERO

Come ribadito anche dalla circolare Inps n. 27/2024, la misura a favore delle lavoratrici madri di cui all'art. 1, commi 180 – 182, si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici nel limite annuo di 3.000,00 € (riparametrato a mese con valore massimo pari a 250,00 €) e senza decurtazione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Viene prevista anche la compatibilità con altri rapporti, nel senso che l'esonero in trattazione deve intendersi riferito a ciascun rapporto di lavoro, e può quindi essere riconosciuto da più datori di lavoro, al ricorrerne delle condizioni, in ipotesi di contratti contemporanei tra loro.

Centrale è il tema della compatibilità con altri incentivi. In questo senso la circolare Inps n. 27/2024 prevede, in via generale, che l'esonero per le lavoratrici madri è compatibile con altri incentivi ed agevolazioni laddove riconosciuti nei confronti dei datori di lavoro.



Rispetto all'esonero IVS di cui all'art. 1 comma 15 della legge n. 213/2023, viene confermato il rapporto di alternatività già specificato dalla circolare Inps n. 11 del 16/01/2024, con prevalenza dell'esonero a favore delle lavoratrici madri in ipotesi di contestuale sussistenza dei requisiti di accesso ad entrambe le misure.

Resta fermo l'accesso all'esonero IVS dal mese successivo a quello di uscita dalla misura di cui ai commi 180 - 182, così come l'ingresso in quest'ultima dal mese in cui dovessero concretizzarsi le condizioni di spettanza.

### **Esempio 1**

Lavoratrice madre di 2 figli, il cui figlio minore compie 10 anni il 20/07/2024: possibilità di fruizione dell'esonero lavoratrici madri fino a tutto il periodo luglio 2024 e, al ricorrerne del diritto, accesso alla fruizione dell'esonero IVS di cui all'art. 1 comma 15 della legge di Bilancio a partire da agosto 2024.

### **Esempio 2**

Lavoratrice madre di 1 figlio, che diventa madre del secondo figlio in data 23/09/2024: possibilità, al ricorrerne del diritto, di fruizione dell'esonero IVS fino a tutto il mese di agosto 2024, ed accesso all'esonero lavoratrici madri a partire dal mese di settembre 2024.

### **Esempio 3**

Lavoratrice madre di 3 figli (di cui almeno uno minorenni), titolare alla data del 1° gennaio 2024 di un rapporto a tempo determinato, successivamente trasformato a tempo indeterminato dal 1° giugno 2024: possibilità, al ricorrerne del diritto, di fruizione dell'esonero IVS fino a tutto il mese di maggio 2024, ed accesso all'esonero lavoratrici madri a partire dal mese di giugno 2024.

Per quanto concerne la durata dell'esonero, la misura generale di cui al comma 180 prevede un arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2026 con eventuale fuoriuscita anticipata dal mese successivo a quello di compimento del 18esimo anno di vita del figlio più piccolo.

Il comma 181 introduce una speciale estensione limitata all'anno 2024 (periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024) anche per le lavoratrici madri con due figli, ed annessa fuoriuscita anticipata al compimento del decimo anno di età del secondo figlio più piccolo.

## 6. ADEMPIMENTI DELLE LAVORATRICI

Le lavoratrici che, in base ai requisiti previsti dalla norma, hanno diritto all'esonero debbono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di fruire della misura in oggetto.

È, in particolare, necessario comunicare i codici fiscali dei figli al fine di comprovare la sussistenza del diritto all'esonero (senza i quali l'Inps procede alla revoca del beneficio con eventuale restituzione di quanto già eventualmente fruito a tale titolo).

Ciò può essere fatto direttamente nei confronti del datore di lavoro, ovvero avvalendosi di un apposito applicativo che sarà a breve messo a disposizione dall'Inps, previa comunicazione mediante apposito messaggio.

## 7. ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro autorizzati espongono nel flusso Uniemens, a partire dal mese di competenza 02/2024, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando i campi della sezione <DenunciaIndividuale>.

Codici da utilizzare:

|   |   |
|---|---|
| ELA3 - "Esonero art. 1, c. 180, L. 213/2023" (almeno 3 figli) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice "L591" conguaglio esonero</li> <li>• codice "L592" Arretrati Esonero</li> </ul> |
| ELA2 "Esonero art. 1, c. 181, L. 213/2023" (almeno 2 figli)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• codice "L593" conguaglio esonero</li> <li>• codice "L594" Arretrati Esonero</li> </ul> |

Il recupero degli arretrati può essere effettuato nei flussi Uniemens di marzo, aprile, maggio 2024.

Se nel mese di gennaio 2024, o nei mesi di nascita del figlio, è stato applicato l'esonero sulla quota IVS a carico della lavoratrice del 6% o 7% (art. 1, c. 15 Legge di Bilancio 2024), per poter usufruire dell'esonero totale deve essere restituito importo già conguagliato, con la seguente valorizzazione:

- <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>
- elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:
  - "M054": Restituzione quota 6%
  - "M055": Restituzione quota 7%
- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
- elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento;
- elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
- elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato lo sgravio da restituire pari al 6% o al 7% dell'imponibile contributivo.

I datori di lavoro con attività sospesa o cessata devono attivarsi mediante la procedura di regolarizzazione Uniemens/vig.

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi  
Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Nazionale dell'Ordine

*A cura di*  
**Luca Caratti** (coordinamento)  
**Michele Donati**  
**Francesca Zucconi**



Fac Simile comunicazione dati ai fini dell'applicazione dell'esonero a favore delle lavoratrici madri di cui all'art. 1, commi 180 - 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

Spett.le (Azienda)

La sottoscritta \_\_\_\_\_, in forza presso la Vostra azienda dal \_\_\_\_\_ con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal \_\_\_\_\_, dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere madre dei figli sotto indicati:

| Cognome e Nome | Data di nascita | Codice Fiscale |
|----------------|-----------------|----------------|
|                |                 |                |
|                |                 |                |
|                |                 |                |
|                |                 |                |
|                |                 |                |

In base alle informazioni riportate e ai dati forniti

DICHIARO

Di avere diritto alla fruizione dell'esonero a favore delle lavoratrici madri di cui all'art. 1, commi 180 - 182 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a partire dal periodo \_\_\_\_\_ e fino a tutto il periodo \_\_\_\_\_ .

Firma della Lavoratrice

\_\_\_\_\_